



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENERALE

Spett.le
Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 142
00147 Roma

e p.c. A: Consip S.p.A. - Proroga SPC2
Email: proroga.SPC2@consip.it

Prot. 16112 del 04.08.2015

Oggetto: Ordinativo n. 22 del 04.08.2015 - Prosecuzione, per 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2015, della durata del Contratto Esecutivo OPA, CIG derivato: 6324929885, di importo (imponibile) di euro 2.037.198,40, in attuazione del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, C.F. 804207570587 (di seguito "Amministrazione"),

PREMESSO CHE

- in ossequio all'art. 83 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) stipulava con codesto operatore economico (di seguito "Operatore"), all'esito di una gara a licitazione privata, un Contratto Quadro (di seguito "Contratto Quadro OPA") per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC" o "Sistema"), di cui al citato d.lgs. n. 82/2005, della durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni;
- il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulava col medesimo operatore un distinto Contratto Quadro per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), la cui scadenza veniva fissata al 25 maggio 2013;
- conformemente a quanto disposto dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, la scrivente Amministrazione stipulava con l'Operatore un Contratto Esecutivo (di seguito "Contratto Esecutivo OPA"), avente ad oggetto la definizione dei termini e delle condizioni dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema;
- l'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dopo aver previsto al primo comma che "Il presente Contratto esecutivo OPA sarà efficace per il Fornitore a partire dalla data della sua sottoscrizione", stabiliva al secondo comma che "Il presente Contratto esecutivo OPA ha la durata di 5 anni a decorrere dalla Data di Perfezionamento del Contratto Quadro OPA cui si riferisce", precisando al comma successivo quanto segue: "in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA il presente Contratto esecutivo OPA potrà essere rinnovato per un ugual periodo e la sua durata non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro OPA";
- la data di scadenza del Contratto Esecutivo OPA, pertanto, era fissata al 25 maggio 2013;



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENERALE

- con nota del 9 maggio 2013, Consip S.p.A. richiedeva a codesto Operatore - che accettava - di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati;
- con nota prot. n. 41/DSI/S/2013 del 22/05/2013, Consip S.p.A. documentava l'istruttoria effettuata in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della durata della disponenda proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della procedura di cui sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi dagli attuali fornitori verso i nuovi fornitori che saranno individuati all'esito della procedura medesima;
- conseguentemente, Consip S.p.A. e codesto Operatore procedevano alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2015, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste;
- in data 29 novembre 2013 Consip inoltrava lettera di invito ai concorrenti prequalificati;
- ad oggi, i lavori per procedere alla stipula dei nuovi Contratti Quadro con il fornitore aggiudicatario nonché con i fornitori assegnatari sono ancora in corso;
- occorre comunque garantire le attività di migrazione dagli attuali fornitori ai futuri aggiudicatari/assegnatari, allo scopo di tutelare la continuità del servizio;
- con lettera prot. n.9122/2015 del 2 aprile 2015, Consip S.p.A. ha comunicato all'ANAC (prima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) la volontà di procedere con proroga per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2015 per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC, come previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati;
- conseguentemente, Consip S.p.A. e codesto Operatore hanno proceduto alla proroga della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA sino al 25 maggio 2017, fermi restando i prezzi, i patti e le condizioni ivi previste, salvo diritto di recesso in favore di Consip S.p.A. qualora si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) indetta con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA);
- in ragione della proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, tenuto conto dell'esigenza di continuità nella fruizione dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, questa Amministrazione intende prorogare la durata del Contratto Esecutivo OPA stipulato con codesto Operatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

questa Amministrazione comunica a codesto rispettabile Operatore - anche ai sensi dell'art. 4 del Contratto Esecutivo OPA, dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all'art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005 - che la durata del presente atto è fissata in 24 MESI, decorrenti dal 25 maggio 2015, data di scadenza del precedente Contratto Esecutivo OPA, per un importo complessivo netto di € 2.037.198,40.

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato in favore dell'Amministrazione medesima, con preavviso di 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

IL SEGRETARIO GENERALE

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato da questa Amministrazione qualora, prima del 25 maggio 2017:

i) l'Amministrazione stipuli un Contratto Esecutivo attuativo dei nuovi Contratti Quadro OPA che verranno stipulati da Consip S.p.A. all'esito della procedura di cui alle premesse; ii) sia ultimata l'eventuale migrazione dei servizi ad un nuovo fornitore, fermo restando per codesto spettabile Operatore il rispetto di quanto previsto all'art. 22.3 del Contratto Quadro OPA; iii) l'Amministrazione ritenga di dover gestire diversamente il servizio oggetto del presente ordinativo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, per quanto di propria competenza, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In particolare, la Società si impegna, senza costi aggiuntivi, a fornire all'Amministrazione la documentazione, il supporto e l'assistenza tecnica, nonché quant'altro sia necessario al fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione delle prestazioni contrattuali, fino al momento del subentro del nuovo fornitore.

Si precisa che, in ragione della disposta proroga del Contratto Esecutivo OPA, codesto Operatore sarà tenuto ad eseguire per l'intera durata del predetto Contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni, le prestazioni ivi previste, senza diritto ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

Piano dei fabbisogni

Questa Amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del Contratto Esecutivo OPA, apporta una variazione al Piano dei Fabbisogni - in essere alla data del 24 maggio 2015 - che forma parte integrante del presente atto; il Fornitore dovrà conseguentemente aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui all'art. 7 del Contratto Esecutivo OPA.

In ogni caso, questa Amministrazione, per tutta la durata del Contratto Esecutivo OPA, si riserva di comunicare eventuali variazioni al Piano dei Fabbisogni e, conseguentemente, al Progetto dei Fabbisogni, secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto Esecutivo OPA.

Divieto di subappalto

Il Fornitore si obbliga a non subappaltare le prestazioni oggetto del presente ordinativo. Il mancato rispetto del citato obbligo comporterà la risoluzione del medesimo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno e ad essere completamente manlevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte del subappaltatore.

Pagamento e Fatturazione

La Società, con frequenza mensile e tramite PEC, comunicherà all'Amministrazione, agli indirizzi ufficio_uai@ga-cert.it; ufficio_usp@ga-cert.it e p.c. tramite mail a: l.cipriano@giustizia-amministrativa.it; c.querqui@giustizia-amministrativa.it; m.lomeo@giustizia-amministrativa.it:

- a) relativamente alla rete magistrati il "pronti alla verifica di conformità" alle prestazioni contrattuali - adeguatamente corredato dell'elenco delle linee per le quali c'è stato rilascio in esercizio - e/o comunicazione di non avvenuta variazione delle linee stesse;
- b) per gli altri servizi oggetto del piano dei fabbisogni, richiesta di procedere alla attestazione di regolare esecuzione, debitamente corredata della documentazione giustificativa degli importi che saranno fatturati.

I servizi di consulenza e formazione saranno resi, invece, su espressa richiesta dell'Amministrazione. Il fornitore sarà tenuto a produrre documentazione, debitamente controfirmata dal Referente tecnico dell'Amministrazione, comprovante l'attività



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa **IL SEGRETARIO GENERALE**

espletata e la durata della stessa, anche ai fini della consuntivazione amministrativa. Dette prestazioni saranno oggetto di fatturazione separata rispetto agli altri servizi erogati.

L'Amministrazione, effettuata la verifica con esito positivo, fornirà all'Operatore il nulla osta alla fatturazione.

Solo a seguito del suddetto nulla osta la Società potrà inoltrare la fattura all'Amministrazione.

Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al presente contratto, al codice IPA Univoco di questo Ufficio (JGENHA), al CIG derivato (Codice identificativo Gare), nonché al Codice Fiscale della Società.

La fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Il pagamento di ogni fattura sarà eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito avente ad oggetto i corrispettivi dovuti alla Società contraente, in virtù delle prestazioni eseguite, deve essere previamente autorizzata dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 9, Legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E.

Contributo dovuto a Consip

In ragione del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni di cui sopra, questa Amministrazione provvederà, entro 30 giorni, a corrispondere a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il contributo di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 177.

Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Esecutivo OPA, per tutta la durata dello stesso così come prorogata con il presente Atto, il Fornitore dovrà provvedere - entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente - ad estendere la validità temporale della garanzia rilasciata in favore di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 22 "GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO" del Contratto Esecutivo OPA, e reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria qualora la stessa sia stata oggetto di escussione, ovvero di svincolo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia ai citati Contratti Quadro OPA e relativi contratti esecutivi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

Per l'Amministrazione
Consigliere di Stato Oberdan Forlenza

